

Legge 9 aprile 2009, n. 33

Normal

0

14

false

false

false

MicrosoftInternetExplorer4

Legge 9 aprile 2009, n. 33

Normal

0

14

false

false

false

MicrosoftInternetExplorer4

**“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, recante misure
urgenti a sostegno dei settori
industriali**

in crisi”

**pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85
dell'11 aprile 2009 – Supplemento
ordinario n.49**

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nonchè del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009 – Supplemento ordinario n. 49

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,

nonchè disposizioni
in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito
nel settore
lattiero-caseario

omissis

Art. 2.

Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unita' immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1o luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalita', sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonche' apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo e' cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1

della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e' calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonche' alle iniziative promozionali gia' assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

omissis

Art. 7-quater
Patto di stabilita' interno

12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono

apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «sentita» e' sostituita dalle seguenti: «d'intesa

con»;

b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite

dalle seguenti: «d'intesa con la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,»;

c) al comma 12-bis, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite

dalle seguenti: «200 milioni».

omissis

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'

presentato alle Camere per la conversione in legge.

[Articolo Originale](#)